SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA — —

N. 828

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici ROCCHI, MAISANO GRASSI e PROCACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1992

Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile concernenti il cognome dei coniugi e dei figli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La necessità di individuare ciascuno come persona a cui appartengono tratti distintivi propri che la identificano e la distinguono dalle altre persone richiede di superare, con nuove norme più consone a questa necessità, alcune norme attualmente previste dal codice civile.

In particolare, riteniamo necessario definire una normativa che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla, eventualmente insieme ad altri elementi come la data di nascita, o altro ancora, qualora fosse necessario, e non come una persona che ha un cognome «appoggiato» ad un altro, così come stabilisce ora il nostro codice.

L'attuale formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156-bis tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo cognome da parte della moglie. L'articolo 262 infine, oltre a stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre. Si

TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

tratta di norme che occorre superare non solo per garantire che ciascuno sia sè stesso anche nel cognome che porta, ma anche per garantire una effettiva pari dignità di persone ad entrambi i genitori nei confronti dei figli, senza operare quella «cancellazione» della donna-madre che le attuali norme stabiliscono.

Con il presente disegno di legge si intende offrire ai genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il cognome del figlio, lasciando a loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi, senza automatismi nè obblighi.

Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non impone nulla al figlio, richiede l'introduzione di un correttivo per evitare che si assista alla moltiplicazione dei cognomi nelle prossime generazioni: sarà il figlio stesso, al compimento della maggiore età, a decidere quale cognome conservare per sè da quel momento in poi.

È fin troppo evidente che il presente disegno di legge non presenta oneri finanziari per la sua applicazione; si tratta semplicemente di una proposta tendente a superare l'attuale situazione che, automaticamente, cancella la donna-madre.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 143-bis del codice civile, aggiunto dall'articolo 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis. - (Cognome del coniuge). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome se, solo nei casi in cui sia necessario, dopo il suo cognome è apposta la dizione "coniugato/a con" seguita dal cognome dell'altro coniuge».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

- «Art. 143-ter. (Cognome del figlio di genitori coniugati). Al momento della registrazione del figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome che sarà attribuito al figlio stesso scelgono:
- a) l'attribuzione di un cognome unico, che viene stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare quale dei loro cognomi verrà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto previsto dalla lettera b);
- b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Entro sessanta giorni dal compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente d'intesa con i genitori, comunica all'ufficiale di stato civile del comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare ed utilizzare come distintivo di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sè. Qualora tale comunicazione non venisse effettuata, il cognome verrà attribuito d'ufficio scegliendo, fra i due, il primo in ordine alfabetico».

Art. 3.

1. L'articolo 156-bis del codice civile, aggiunto dall'articolo 38 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-ter.

Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione venga accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto».